

Scambio automatico di informazioni in materia fiscale (SAI)

Domande e risposte

Qual è l'oggetto dello scambio automatico di informazioni (SAI)?

L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e il G20 hanno messo a punto il quadro normativo (standard comune di comunicazione, SCC) con la partecipazione di altre giurisdizioni e in consultazione con il settore finanziario allo scopo di prevenire l'evasione fiscale.

In base a questo standard, gli istituti finanziari sono tenuti a notificare alla propria amministrazione fiscale locale le informazioni sui conti detenuti da persone fisiche e persone giuridiche (inclusi trust e fondazioni) non residenti. L'amministrazione fiscale locale trasmette a sua volta le informazioni su base annua ai paesi di residenza fiscale dei titolari dei conti. Lo standard specifica le informazioni sui conti finanziari che devono essere scambiate, gli istituti finanziari con obbligo di notifica e i vari tipi di conto e contribuenti interessati. Al fine di acquisire un ampio ventaglio di informazioni, lo standard prescrive l'obbligo di notifica non solo per le banche di deposito, ma anche per enti di custodia, le società d'investimento specifiche e determinate compagnie assicurative. Il tipo di informazioni sul conto che devono essere notificate include saldi del conto, interesse, dividendi e ricavi delle vendite e ammortamento dei rimborsi derivanti da investimenti finanziari.

Al fine di garantire che le informazioni siano accurate e complete, lo standard definisce altresì le procedure di raccolta di informazioni che devono essere applicate dagli istituti finanziari; tali procedure si orientano agli standard internazionali esistenti relativi alla prevenzione del riciclaggio di denaro.

Con quasi 150 giurisdizioni in tutto il mondo che hanno già espresso il loro impegno a favore del SCC, il SAI è sulla strada giusta per diventare un quadro di riferimento effettivamente globale per la cooperazione in materia fiscale. A oggi, la Svizzera ha già siglato accordi con 79 paesi. Un elenco di tutti i paesi che hanno stipulato un accordo con la Svizzera è disponibile sul sito Internet di Credit Suisse (<https://www.credit-suisse.com/ae>).

Come funziona lo scambio automatico di informazioni?


Lo scambio automatico di informazioni può essere suddiviso in tre fasi principali.

1. Gli istituti finanziari notificanti nelle giurisdizioni partecipanti (vale a dire le giurisdizioni che hanno implementato la legge nazionale in materia di SAI e stipulato un accordo sullo scambio automatico di informazioni ("Accordo SAI") con altre giurisdizioni partecipanti) raccolgono le informazioni rilevanti ai fini fiscali relative ai loro clienti.
2. Gli istituti finanziari notificanti notificano le informazioni rilevanti ai fini fiscali relative ai clienti residenti in altre giurisdizioni oggetto di notifica (ossia una giurisdizione con cui sussista un obbligo di notifica delle informazioni relative ai conti finanziari) alle autorità fiscali locali.

3. Il fisco locale procede allo scambio di informazioni con le rispettive controparti nelle giurisdizioni oggetto di notifica.

Lo scambio dei dati relativo alle informazioni fiscali è basato sulla reciprocità tra i paesi partecipanti. Tuttavia, rispetto ad altri regimi fiscali internazionali, gli istituti finanziari non sono coinvolti nel processo di riscossione delle imposte (ciò significa che per gli istituti finanziari non sussiste alcun obbligo di calcolo delle imposte e, quindi, neanche l'obbligo di imposta preventiva ai sensi del SAI).

Inoltre, un prerequisito per l'applicazione dello scambio automatico di informazioni con un determinato paese è costituito dal rispetto di criteri quali il principio della specialità, la protezione dei dati e gli standard minimi per quanto concerne lo stato di diritto.



Chi è interessato dallo scambio automatico di informazioni?

In generale, rientrano nel campo d'applicazione tutti i clienti domiciliati nelle giurisdizioni oggetto di notifica, sia le persone fisiche sia le persone giuridiche.

Per esempio, un cliente residente nel Regno Unito e domiciliato in un dato paese che detiene un patrimonio in un altro paese. In questo caso, un cliente di questo tipo è potenzialmente soggetto all'obbligo di notifica SAI.

Si prega di tenere presente che solo i paesi partecipanti al SAI con i quali è in vigore un Accordo SAI procederanno allo scambio di informazioni.

Invece, le obbligazioni onshore non sono soggette a notifica ai sensi dello scambio automatico di informazioni. Per esempio, se i clienti dispongono di un patrimonio contabilizzato presso un istituto finanziario sito nella loro giurisdizione di residenza, la notifica SAI non è pertinente.

a detti clienti in relazione a tale patrimonio (p. es. un residente nel Regno Unito con patrimonio contabilizzato a Londra).

Qual è l'orizzonte temporale dello scambio automatico di informazioni?

Lo standard SAI sarà implementato a livello globale; quasi 150 paesi si sono già impegnati a mettere in atto l'iniziativa.

I cosiddetti "Early Adopter", vale a dire i paesi che adotteranno per primi lo standard, si sono impegnati a richiedere agli istituti finanziari di applicare le procedure di diligenza particolare entro il 1° gennaio 2016. Gli "Early Adopter" hanno scambiato informazioni con i loro paesi partner nel 2017 in relazione ai dati raccolti dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. Un elenco dettagliato di tutti gli "Early Adopter" è disponibile sulla home page dell'OCSE (<http://www.oecd.org/tax/transparency/AEOI-commitments.pdf>).

Oltre agli "Early Adopter", altri paesi come la Svizzera hanno deciso di adottare le procedure relative allo scambio automatico di informazioni un anno dopo, a gennaio 2017. Di conseguenza, il primo scambio di informazioni è avvenuto nel 2018 in relazione ai dati raccolti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

Quali informazioni verranno scambiate nell'ambito dello scambio automatico di informazioni?

Se un conto deve essere segnalato al fisco di residenza del cliente nel quadro dello scambio automatico di informazioni, vengono forniti i seguenti dati:

- dati che consentano l'identificazione univoca della persona fisica o giuridica (p. es. nome, codice fiscale del contribuente, data di nascita ecc.) e
- dati sui ricavi e il patrimonio del cliente (p. es. numero di conto, utile lordo, ecc.).

Tuttavia, le informazioni esatte da scambiare devono essere definite nell'Accordo SAI stipulato fra i due paesi. Potrebbero dover essere notificati non solo il titolare del conto, ma anche gli eventuali aventi diritto economico e le persone che controllano l'entità (in particolare i trust). Nel caso in cui un conto abbia più aventi diritto economico, tutte le informazioni fiscali rilevanti vengono notificate a ogni singolo paese di domicilio fiscale dei diversi aventi diritto economico. Inoltre, per alcune entità, un istituto finanziario notificante è tenuto a identificare e notificare (se necessario), i cosiddetti "soggetti controllanti". Il termine "soggetto controllante" si riferisce alle persone fisiche che esercitano il controllo su un'entità (p. es. nel caso di un trust, il trustee e tutte le altre persone interessate).

In che misura è sicuro lo scambio di dati nell'ambito dello scambio automatico di informazioni?

La protezione dei dati è un elemento chiave del SAI. Pertanto, l'OCSE ha stabilito regole dettagliate sulla riservatezza e la protezione dei dati da mettere in atto a livello sia legale che operativo, affinché un paese possa applicare lo scambio automatico di informazioni. Il fisco locale non

è autorizzato a condividere le informazioni ricevute con altre istituzioni governative locali.

Un paese può rifiutarsi di fornire i dati al suo paese partner se le regole definite dall'OCSE non sono rispettate.

In che modo lo scambio automatico di informazioni influirà sul segreto bancario svizzero?

A livello globale, lo standard SAI internazionale assicurerà una condizione di parità concorrenziale per tutte le piazze finanziarie. Per la Svizzera, l'introduzione dello scambio automatico di informazioni comporta la cessata applicazione del segreto bancario ai fini fiscali in relazione ai clienti con sede in un paese soggetto al SAI in seguito all'implementazione dello standard. Per contro, il segreto bancario a livello nazionale per i clienti domiciliati in Svizzera non sarà interessato dall'attuazione del nuovo standard.

In che modo lo scambio automatico di informazioni è coordinato con altri regimi normativi?

Lo scambio automatico di informazioni (SAI) ha sostituito la tassazione UE sui risparmi (fine marzo 2017) e l'accordo sull'imposta alla fonte liberatoria (1° gennaio 2017) nell'ambito dell'Unione europea.

Restano in essere altre normative relative all'imposta alla fonte e alla tassa sulle operazioni finanziarie, p. es. il regime fiscale francese sulle operazioni finanziarie.

Qual è la posizione di Credit Suisse rispetto allo scambio automatico di informazioni?

Credit Suisse è favorevole allo scambio automatico di informazioni come standard globale, persegue già da tempo una strategia di compliance fiscale e sostiene ogni provvedimento mirato ad assicurare che i fondi ricevuti dai clienti siano tassati. Inoltre, Credit Suisse ha creato un programma globale volto a implementare lo standard sullo scambio automatico di informazioni in tutti i Booking Center e le entità a diretto contatto con i clienti.

Credit Suisse può fornire consulenza sulla situazione di un cliente in relazione allo scambio automatico di informazioni?

La banca non è autorizzata a fornire consulenza fiscale o legale. Se, in qualità di clienti, avete domande in merito alla determinazione della giurisdizione/delle giurisdizioni di residenza ai fini fiscali e alla classificazione delle entità, la banca è tenuta a indirizzarvi a un consulente legale o fiscale.

Ulteriori informazioni

Siti web:

- Credit Suisse: <https://www.credit-suisse.com/aei>
- OCSE: <http://www.oecd.org>
- Solo CH: <http://www.sif.admin.ch>